



**CITTA' DI CAIAZZO**  
**Provincia di Caserta**  
*Piazzetta Martiri Caiatini, n. 1*  
**CAP 81013 – CAIAZZO**

**Tel. 0823.61.57.11 – Fax 0823.86.80.00**

[comune.caiazzo@pec.terradilavorocst.it](mailto:comune.caiazzo@pec.terradilavorocst.it)    [www.caiazzo.gov.it](http://www.caiazzo.gov.it)

**COPIA**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 30</b> Data: <b><u>21/02/2018</u></b>	<b>OGGETTO:.</b> GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER INFRAZIONI AL C.D.S. E GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER RICORSI CONTRO LE ORDINANZE-INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E CONTRO LE ORDINANZE CHE DISPONGONO LA SOLA CONFISCA.
---	---

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTUNO** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **18. 30** ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede per il presente atto il Sindaco dott. Tommaso Sgueglia e sono rispettivamente presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
SINDACO	SGUEGLIA Tommaso	SI	
ASSESSORE Vice Sindaco	CERRETO Antimo	SI	
ASSESSORE	DE ROSA Rosetta	SI	
ASSESSORE	PONSILLO Arianna	SI	
ASSESSORE	PONSILLO Luigi		SI

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Anastasio Nunzio Mario**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Municipale di Caiazzo possono scaturire controversie da risolversi innanzi al Giudice di Pace di Piedimonte Matese e talvolta innanzi ad altri Giudici di Pace del territorio nazionale;

CONSIDERATO che anche la messa a ruolo delle sanzioni pecuniarie può dare origine a contenzioso per ricorso degli obbligati innanzi al Giudice di Pace di Piedimonte Matese e talvolta innanzi ad altri Giudici di Pace del territorio nazionale o innanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di S.Maria Capua Vetere;

CONSIDERATO, altresì, che, al fine di evitare soccombenze giudiziarie dell'Ente derivanti dalla mancata comparizione in giudizio per la resistenza a ricorsi avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada ovvero avverso ordinanze-ingiunzione derivanti dal mancato pagamento dei verbali di accertamento per violazione alle leggi dello Stato, ordinanze e regolamenti comunali, appare necessario garantire la costituzione e la presenza in giudizio dell'Ente a mezzo di suoi rappresentanti;

DATO ATTO, che

- l'articolo 75, 3° comma, c.p.c. prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto;
- la Cassazione a sezioni unite 17 marzo 2004, n. 5463, nel confermare la spettanza del potere di rappresentanza processuale del Comune soltanto al Sindaco che può delegare i dirigenti richiama precedenti sentenze delle sezioni unite (10 dicembre 2002, n. 17550, 10 maggio 2001, n. 186) nonché univoca e copiosa giurisprudenza di Cassazione (Cass. 11 maggio 2001, n. 6546; Cass. 30 maggio 2000, n. 7190; Cass. 5 aprile 2002, n. 4845; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1949; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2583; Cass. 12 dicembre 2003, n. 19082), e ammette che tale rappresentanza possa essere devoluta a un funzionario comunale su delega del sindaco stesso;

VISTI:

- l'art. 22 della L. n. 689/81 il quale dispone che “ ... omissis ... contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”;
- l'art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 150/2011 il quale stabilisce che “Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.”;
- l'art.7 comma 8 del D.lgs.150/2011 il quale dispone che : “Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.”

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato ex T.U.E.L. 267/2000 art. 49;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

- 1) - di approvare le premesse in narrativa, che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Sindaco pro tempore alla costituzione e alla resistenza in giudizio a difesa dei pubblici interessi e dell'operato dell'Amministrazione Comunale di Caiazzo, avvalendosi per la difesa e la rappresentanza del Comune del personale del Comando di Polizia Municipale all'uopo individuato, nei i giudizi pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria e precisamente:
  - innanzi al Giudice di Pace di Piedimonte Matese per quanto riguarda le controversie che scaturiscono dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada nonché dalla messa a ruolo delle sanzioni pecuniarie;
  - innanzi agli altri Giudici di Pace del territorio nazionale per quanto riguarda le controversie che scaturiscono dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada nonché dalla messa a ruolo delle sanzioni pecuniarie, ma limitatamente alla sola costituzione in giudizio che avverrà per posta ordinaria o per posta elettronica certificata;
  - innanzi al giudice monocratico del Tribunale di S. Maria Capua Vetere per ricorsi promossi contro le ordinanze-ingiunzioni di pagamento e contro le ordinanze che dispongono la sola confisca, riguardanti le attività istituzionali della Polizia Municipale;
- 3) di individuare per l'espletamento di detto incarico il dott. Sergio De Luca, appartenente al Comando di P.M., in possesso delle necessarie competenze e della specifica professionalità, già Responsabile del Procedimento relativo al contenzioso presso il Settore 1 Amministrativo e del contenzioso presso il Settore 6 Polizia Municipale, conferendogli i poteri di legge;
- 4) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

OGGETTO: GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER INFRAZIONI AL C.D.S. E GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER RICORSI CONTRO LE ORDINANZE-INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E CONTRO LE ORDINANZE CHE DISPONGONO LA SOLA CONFISCA.

A norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile del Settore interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(f.to Magg. Pietro Del Bene)

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio finanziario **non** ha espresso parere contabile in quanto il presente atto non comporta oneri di sorta per il bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(f.to Dr. Loreto Califano)

---

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to dr Tommaso Sgueglia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Anastasio Nunzio Mario

=====

il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

**che la presente deliberazione:**

- è stata affissa all'albo pretorio on line il giorno **23/02/2018** per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 T.U.E.L.)
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. **1711** (art. 125 T.U.E.L.)
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.)

Caiazzo, **22/02/2018**

Il Responsabile del procedimento  
f.to dott. Paolo Mandato

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.)

Caiazzo, Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento